Sent. n. 84/2026 pubbl. il 29/10/2026
Cron. n. : 1973/2026
Rep. n. 106/2026 del 29/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Livorno, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici:
Dott. Franco Pastorelli Presidente
Dott. Massimiliano Magliacani Giudice
Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.

Riunito in Camera di Consiglio in data 20/10/2026, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente

SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 D. LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 75-1/ DELL'ANNO 2026,

PROMOSSA DA
MITIANA BIONDI
- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: ricorso per apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, *ex* artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019.

Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 13/10/2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e2019334d5f440

Con ricorso depositato in data 30/06/2026, , – vantando un credito di € 6.026,69 (oltre interessi e spese), in forza del decreto ingiuntivo n. 671/2024 pronunciato dal Giudice di pace Livorno in data 01/05/2024, non opposto (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 7 ricorrente), con il quale era stato accertato la mancata restituzione delle somme erogate con il contratto di mutuo chirografario sottoscritto con – chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione controllata di **MITIANA BIONDI (C.F. BNDMTN70M59E625Y), residente in Livorno,** potendosi desumere lo stato di insolvenza dal mancato pagamento del dovuto.

Chiariva, a fondamento della domanda, i) che è stata ottenuta una statuizione di condanna al pagamento della somma di € 6.026,69 (oltre interessi e spese), in forza del decreto ingiuntivo n. 671/2024 pronunciato dal Giudice di pace Livorno in data 01/05/2024, non opposto, in favore della cedente (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 7 ricorrente); ii) che, a seguito di fusione per incorporazione e di successiva cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., il credito è diventato di titolarità di ; iii) di non avere ottenuto il pagamento delle somme, nonostante il sollecito di pagamento del 2021 e la notificazione del ricorso per ingiunzione.

Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della parte resistente.

Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per la resistente **MITIANA BIONDI (C.F. BNDMTN70M59E625Y)**, e ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia.

Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi alla parte debitrice da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia Entrate-Riscossione, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, nonché sulle pendenze di eventuali procedure esecutive e sulla pronuncia di decreti ingiuntivi.

All'udienza del 13/10/2026, la parte ricorrente insisteva all'accoglimento del ricorso e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

A. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA.

In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita.

In data 25/09/2026 il ricorso, il pedissequo decreto di fissazione udienza e l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, sono stati notificati, a cura della parte ricorrente a mani del destinatario, all'indirizzo di residenza.

La parte debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla seconda udienza fissata in data 13/10/2026 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante consegna a mani, in data 25/09/2026.

B. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE.

Ai sensi del **combinato disposto dell'art. 65 comma 1, art. 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 2 CCII**, il creditore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato o dell'impresa minore.

Orbene, l'art. 37 comma 2 CCII, da intendersi richiamato dall'art. 65 comma 2 CCII, in punto di legittimazione attiva, così recita: "*La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso [...] **di uno o più creditori** [...]*". In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

L. Fall..

La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine **sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante** (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).

Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare **tutti coloro che vantano un credito** nei confronti dell'imprenditore **non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale**, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a **giustificare un'azione esecutiva** (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011).

La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al "creditore", vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, **titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita** (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il **creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022).**

Dunque, in ambito concorsuale, **laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento.** In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022).

Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la **sussistenza di un credito** in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento alle obbligazioni di pagamento delle somme dovute in forza del rapporto contrattuale di mutuo chirografario, il cui credito è stato cristallizzato nel titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Livorno in favore della cedente

In merito alla **prova della titolarità del credito** si osserva quanto segue.

L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti in blocco.

La giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018). Difatti, il dettato del comma 4 dell'art. 58 TUB, il quale stabilisce che "*nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.*".

La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018).

La norma prevede dunque che iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale abbiano ad oggetto la notizia dell'avvenuta cessione, senza che l'adempimento pubblicitario, in particolare la pubblicazione, della quale qui ci occupiamo, debba per legge estendersi all'identificazione — singulatim o per categorie — dei crediti connessi ai rapporti (in ipotesi di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, ovvero di cessione in blocco di rapporti giuridici: articolo 58 citato, primo comma) ovvero dei crediti in se stessi (in ipotesi di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari: articolo 1 della legge n. 130 del 1999) di volta in volta ceduti (Sez. 1 - , Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025).

La disposizione dell'art. 58 comma 2 T.U.B. non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione».

Occorre tenere per fermo che la **prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione**, ove le circostanze non siano pacifiche, può essere data con ogni mezzo, ed **anche per presunzioni**, oltre che, se del caso, traendo argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti. Invero, il contratto di cessione del credito, cioè, si conclude con lo scambio dei consensi di cedente e cessionario, mentre il contraente ceduto, sebbene nella peculiarità della sua posizione, è pur sempre terzo rispetto alla pattuizione, che, evidentemente, si perfeziona senza il suo consenso, e, per vero, prima ancora della notificazione prevista in via generale dall'articolo 1264 c.c. (Cass. 30 aprile 2021, n. 11436; Cass. 17 ottobre 1977, n. 4432), notificazione semplicemente posta a presidio dell'interesse del debitore, affinché egli, così come accade per gli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 58 citato, non sia esposto a rischio di pagare male.

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi nei confronti di un terzo l'esistenza come fatto storico influente sull'esito del processo (Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001; Cass. 4 aprile 2023, n. 9295).

È per contro principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).

Si osserva, quindi, che la norma dell'art. 58 comma 2 T.U.B., se non impone che un contenuto informativo minimo, **consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie**. Con la conseguenza che - **qualora il**

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), **sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione** - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto **idoneo**, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, **a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito** (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).

Il dato pubblicitario può contenere elementi da cui desumere che il credito oggetto del contendere rientra effettivamente nel blocco trasferito si pensi ad elementi quali la data di instaurazione del rapporto o alla qualificazione del credito a sofferenza, rimanendo in tal caso da verificare, sulla base del complesso degli elementi istruttori disponibili, che il singolo credito risponde ai requisiti indicati nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025).

Di conseguenza, è stato affermato in sede di legittimità che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, **è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco**, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, **allorché** gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie **consentano di individuare senza incertezze** i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118; ancora Cass. nn. 28335/2025, 25547/2025, 15088/2025, 9073/2025, 841/2025, 28790/2024, 5478/2024, 13289/2024, 4277/2023, 17944/2023, 10200/2020, 15884/2019; Sez. 1 - , Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025).

E ancora, occorre tenere presente che la prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione, ove le circostanze non siano pacifiche, non ha alcun senso pretendere che la prova possa essere data esclusivamente a mezzo della produzione del contratto di cessione: al contrario, **la prova può essere data con ogni mezzo, ed anche per presunzioni**, oltre che, se del caso, traendo argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti (Sez. 1 - , Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025).

Da ultimo, occorre rilevare che nel numero degli elementi istruttori suscettibili di considerazione per i fini della verifica di cui si sta discorrendo, va come si diceva certamente considerata, sempre nell'ottica dell'id quod plerumque accidit, la **condotta del cedente**, perché **qualora questi riconosca espressamente che un certo credito è ricompreso nell'ambito della cessione**, ovvero, a seguito del subentro in giudizio del cessionario, si disinteressi della lite alla quale aveva in precedenza partecipato attivamente, "non v'è davvero modo di nutrire apprezzabili dubbi sull'esistenza della cessione e sull'estensione del credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione" (sez. III ordinanza n. 10200/2021, Trib. Napoli 11/07/2025 n. 27016).

Applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, nella fattispecie in esame, all'esito delle produzioni documentali, risulta la titolarità del credito in capo alla società cessionaria , quale creditore ricorrente.

All'esito delle allegazioni del creditore e delle produzioni documentali, risulta allo stato dimostrato, per quanto di interesse ai fini del decidere:

i. che decreto ingiuntivo emesso contro BIONDI MITIANA a favore di avente ad oggetto il residuo credito restitutorio derivante dalla sottoscrizione di un contratto di mutuo chirografario tra BIONDI e . (cfr. decreto ingiuntivo n. 671/2024 Giudice di pace Livorno datato 01/05/2024 – doc. ricorrente);

i) che è stata fusa per incorporazione in ,

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

con atto notarile del 31/10/2024 (cfr. atto di fusione – doc. E ricorrente);

ii) che in data 06/06/2025 . ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti in favore di ., avente ad oggetto i crediti appartenenti alla cedente a seguito di cessione di crediti da parte (anche) di di , poi conferiti , che poi si è fusa per incorporazione in con atto notarile dell'11/11/2024 (cfr. proposta e accettazione – doc. 1 ricorrente; cfr. elenco creditori – doc. 2 ricorrente);

ii. che ha confermato che "*il credito da essa vantato nei confronti di BIONDI MITIANA e codice fiscale BNDMTN70M59E625Y, NDG 1815531, MASTERCODE 3105703568, ceduto da in data 01/04/2021, rientra nel perimetro del portafoglio di crediti a Voi ceduto in data 06/06/2025*" (cfr. dichiarazione cedente – doc. 3 ricorrente);

iii. che l'allegato elenco creditori, riporta una posizione debitoria con il codice NDG 1815531, con importi pari alla somma indicata nella dichiarazione di credito (per € 6.026,69) e nel titolo esecutivo.

Orbene, non si riscontra alcuna indeterminatezza nella individuazione dei rapporti oggetto del presente procedimento, alla luce del complessivo compendio probatorio, tenuto conto della valutazione in questo procedimento.

Deve, pertanto, ritenersi dimostrata la titolarità della posizione soggettiva attiva in capo a quale soggetto che assume, in qualità di cessionario, la titolarità di un credito.

Pertanto, il credito trova riscontro nelle predette circostanze allegate come comprovate dai documenti allegati: si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire alla società ricorrente la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione controllata.

C. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA. CONSUMATORE. PRESUPPOSTI.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Sul piano del presupposto soggettivo, la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ.

Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 268 comma 2 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 50.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione controllata nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione controllata prevista dall'art. 268 comma 2 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 50.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per la apertura di liquidazione giudiziale). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

PRESUPPOSTO OGGETTIVO. INSOLVENZA.

Deve risultare lo stato di insolvenza del debitore.

Orbene, l'insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).

D. CONCLUSIONI.

Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che risultino dimostrate tutte le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata, osservando quanto segue.

1. COMPETENZA TERRITORIALE.

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario, segnatamente in Livorno (cfr. certificato di resistenza; e relata di notificazione dell'atto introduttivo, con ritiro a mani dell'atto).

2. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

Orbene, nella fattispecie in esame, BIONDI MITIANA non risulta iscritto al Registro delle imprese (cfr. dichiarazione ufficio del Registro del 15/07/2026) e non è titolare di alcuna partita Iva (cfr. dichiarazione Agenzia delle Entrate del 28/07/2026).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la stessa parte resistente può essere sottoposta alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, risultando essere un consumatore o un lavoratore autonomo (cfr. dichiarazione INPS del 03/08/2026).

3. PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLENZA.

L'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Segnatamente, ai sensi dell'art 268 CCII può essere sottoposto alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Si ricorda che per *stato di crisi* si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; mentre, *per insolvenza* si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Ebbene, il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di MITIANA BIONDI, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII.

Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni dello stesso resistente, è emerso che:

PASSIVO.

• vi sono debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale-previdenziale) *per € 77.477,00* **non** oggetto di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE" (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE aggiornata in data 01/09/2026);

• vi è il debito nei confronti della ricorrente per € 6.026,00 (cfr. decreto ingiuntivo – doc. 3 ricorrente)

• l'esistenza di debiti contributivi ancora in fase amministrativa, per un credito erariale di € *7.000,00*, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento (cfr. dichiarazione scritta resa da INPS in data 03/08/2026);

• l'esistenza di un procedimento di sfratto per morosità introdotto nel 2024 (cfr. certificazione cancelleria civile);

ATTIVO.

Nulla è dato sapere in merito all'attivo nella titolarità della parte resistente, non essendosi costituita in giudizio e non risultando depositate nemmeno le dichiarazioni dei redditi persone fisiche.

Emerge, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni. Sulla base della documentazione depositata, non vi è prova che il patrimonio del resistente consenta la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Dunque, tutte le suindicate circostanze dimostrano come il resistente non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

La parte resistente, poi, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza.

In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi **in stato di insolvenza**, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, **emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni**.

SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO.

La sommatoria dei crediti della parte ricorrente e dell'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per *€ 77.477,00* (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE aggiornata in data 01/09/2026) comporta il superamento del limite di € 50.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

controllata (art. 268 comma 2 D.Lgs. 14/2019).

MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI ATTIVO.

Il resistente "debitore persona fisica" non ha prodotto l'attestazione del Gestore della crisi "*che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*", in applicazione del dettato dell'art. 268 comma 3 CCII.

Quindi, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.

Giova ricordare che la liquidazione controllata **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore**. Non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, consistente in una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

La procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, comma 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent. 100/2024).

Pertanto, anche le *giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente* (e comunque nei limiti stabiliti dal giudice delegato qualora si tratti di somme derivanti da stipendi e/o pensioni) debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente (verificando se siano stati acquistati beni dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni): circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate.

Così, che *anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato*, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come *altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione*, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato.

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

Sarà compito del Liquidatore dare atto di tutti gli accertamenti allo stesso demandati.

4.1. INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO. DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI.

Di conseguenza, la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.

Si richiamano, sul punto, gli artt. 268, 270, 271 CCII. Segnatamente, si osserva il richiamo espresso, contenuto nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII. Invero, tale conclusione era già seguita da consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012.

Infatti, nel contesto della cessione di crediti futuri, il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima.

Per questo motivo, le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

4.2. QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, devono essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.

Il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

Il Liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità.

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

Tuttavia, allo stato, non appare possibile pronunciare alcun decreto ex art. 268 comma 2 CCII, ritenendo opportuno restare in attesa di una compiuta valutazione ed istruzione della situazione reddituale da parte del Liquidatore giudiziale, da formularsi al giudice delegato entro trenta giorni dalla apertura della procedura di liquidazione controllata.

4.3. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI.

Secondo il dettato dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di "*gravi e specifiche ragioni*", può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Non risulta, tuttavia, nel caso di specie, che sia stata formulata alcuna richiesta da parte del ricorrente.

5. LIQUIDATORE. NOMINA.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, nomina Liquidatore giudiziale il DOTT. RICCARDO BRACCINI, iscritto nel registro dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituto presso la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

Giova ribadire che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti **prededucibili** le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023) e che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024, dovrà essere liquidato un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023).

6. ESDEBITAZIONE.

Appare opportuno ricordare che, decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente, il beneficio dell'esdebitazione, di cui agli artt. 278 ss. CCII, potrà essere concesso al sovraindebitato solo previo riscontro delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LIVORNO,
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI,
in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 75-1/2026 r.g.p.u., così provvede:

Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata di **MITIANA BIONDI (C.F. BNDMTN70M59E625Y)**,
2. **NOMINA**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
3. **NOMINA** Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, DOTT. RICCARDO BRACCINI;
4. **AUTORIZZA** il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

5. **AUTORIZZA**, inoltre, **il Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

7. **ORDINA al debitore** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, qualora il Liquidatore verifichi lo svolgimento dell'attività di impresa o professionale, nonché dell'elenco dei creditori;
8. **ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi** che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
9. **MANDA il Liquidatore** di chiedere al giudice delegato di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva e informandolo al contempo delle attività già compiute;

10. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che "*nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*";
11. **DISPONE che il nominato Liquidatore**, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

12. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
13. **ASSEGNA**, **ai terzi** che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

14. **AVVISA** i **creditori e i terzi** che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
15. **AVVISA i creditori e i terzi** che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
16. **DISPONE** che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
17. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;
18. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;

19. **DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi** la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
20. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
21. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento), emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
22. **DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;

23. **ORDINA al Liquidatore** di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
24. **AVVERTE il Liquidatore** che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

25. MANDA la cancelleria per le comunicazioni e per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio soprarichiamata.

Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna

Il Presidente
Dott. Franco Pastorelli

Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440